Sentenza n.

98/2026

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

Il Giudice unico delle Pensioni dott.ssa Alessandra Cucuzza

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 63352 del registro di Segreteria, proposto da

FRILLI ANDREA (FRLNDR63R22D612Y), nato a Firenze il 22/10/1963 ed ivi residente in via U. Corsi 20, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Andrea Osti, presso il cui studio, sito in Firenze, Via di Novoli 7, è elettivamente domiciliato, PEC: andreaosti@firenze.pecavvocati.it;

ricorrente

contro

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (80078750587) con sede in Roma, Via Ciro il Grande, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale depositata presso la segreteria della Sezione, dagli avvocati Ilario Maio e Antonella Francesca Paola Micheli, PEC: avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it;

avv.antonellafrancescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it

resistente

Esaminato il ricorso introduttivo;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi all'udienza del 22 ottobre 2026 l'avv. Osti per il ricorrente e l'avv. Micheli per l'INPS;

Ritenuto in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe indicato, il ricorrente, in quiescenza dal primo novembre 2023 e precedentemente in servizio presso il comando provinciale dei Vigili del fuoco di Arezzo, ha chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico con l'inserimento della quota aggiuntiva spettante, ai sensi dell'art. 59 del T.U. n. 1092/1973, per l'indennità di aeronavigazione e di volo percepita durante il periodo di servizio. In particolare, il ricorrente ha riferito di avere ricevuto arretrati per l'indennità di volo solo per gli anni 2018-2023, pur avendo prestato servizio di volo dal primo luglio 1991 fino alla data del pensionamento. Secondo quanto riportato in ricorso, l'istanza proposta in via amministrativa per l'ottenimento della riliquidazione sarebbe stata rigettata con provvedimento del primo agosto 2025. Pertanto, dopo aver richiamato la disciplina applicabile, il ricorrente ha chiesto la rideterminazione dell'ammontare annuo della pensione percepita sin dalla sua decorrenza nella maggior misura di euro 37.565,73.

L'INPS, ritualmente costituitosi, ha riferito di avere proceduto, con determinazione n. FI1032026001009 datata 8 ottobre 2026, alla riliquidazione della pensione con decorrenza dal 1° novembre 2023, elevandone l'importo annuo lordo a euro 37.545,28, tenendo a tal fine

conto sia dell'aliquota di rendimento del 2,44%, sia della valorizzazione dell'indennità di aeronavigazione e di volo prevista dal d.P.R. n. 1092/1973. Conseguentemente ha riconosciuto al ricorrente arretrati lordi complessivi pari a euro 23.002,04, di cui euro 16.486,49 relativi agli anni precedenti ed euro 6.515,54 all'anno corrente, ed ha riferito che la differenza dovuta sarà erogata con il cedolino della rata di dicembre 2026, che espone, oltre alla rata corrente ricalcolata, i relativi rimborsi e gli interessi legali, con rata netta complessiva pari a euro 19.489,90. Per effetto della soddisfazione integrale della domanda azionata in giudizio, ha, pertanto, chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite in ragione della definizione amministrativa della pretesa.

All'odierna udienza, il ricorrente ha aderito alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, chiedendo, tuttavia, per il principio della soccombenza virtuale, la condanna dell'amministrazione alla refusione delle spese di lite. L'INPS, riportandosi al proprio scritto, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate con compensazione delle spese di lite.

Dopo la discussione, la causa è stata trattenuta per la decisione in camera di consiglio e, dunque, decisa con separato dispositivo, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c..

DIRITTO

Con riferimento alla domanda proposta dal ricorrente, finalizzata alla riliquidazione della pensione al fine di tenere conto della corretta

quantificazione dell'indennità di aeronavigazione, all'esito del riconteggio effettuato dall'INPS, è stata riliquidata la pensione del ricorrente, elevandone l'importo annuo alla misura di euro 37.545,28, e sono stati riconosciuti gli arretrati riferibili agli anni precedenti. Alla luce di ciò può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto la domanda del ricorrente, come peraltro riconosciuto concordemente dalle stesse parti, ha trovato integrale soddisfazione. Pertanto, rilevato il venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia nel merito sulla domanda, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di ricalcolo e riliquidazione del trattamento pensionistico, nonché di riconoscimento dei relativi ratei arretrati.

Le spese di lite vanno liquidate tenendo conto che l'introduzione del ricorso è risultata necessaria al fine di ottenere la riliquidazione della pensione in ragione dell'indennità di aeronavigazione percepita, pertanto, secondo il principio della soccombenza c.d. virtuale (*ex multis* Sez. I Centr. n. 189/2025), l'INPS è tenuto alla refusione delle spese di lite liquidate come in dispositivo da distrarsi in favore del legale del ricorrente, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Sul ricorso iscritto al n. 63352 del registro di Segreteria, proposto da Andrea Frilli nei confronti dell'Istituto nazionale previdenza sociale, la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana, in composizione monocratica, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,

dichiara la cessazione della materia del contendere,

condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite, che si liquidano nell'importo di 1.500,00 euro, oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore del legale del ricorrente, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Firenze, 22 ottobre 2026.

Il Giudice Unico

Alessandra Cucuzza

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 26/10/2026

Il Funzionario

Daniele Iliceto

F.to digitalmente